

ALLEGATO A
STATUTO
ASSOCIAZIONE SAVONA STARTUP APS

Premesse

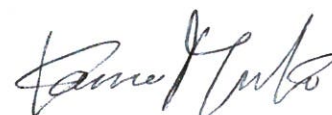
Savona Startup APS si fonda sulla convinzione che l'innovazione e l'imprenditorialità siano strumenti essenziali per il progresso economico e sociale del territorio savonese. L'associazione mira a promuovere cultura, educazione e collaborazione, favorendo la nascita e lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi.

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "**Savona Startup APS**" che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale in Via Nazario Sauro 4/10, 17100 Savona (SV). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

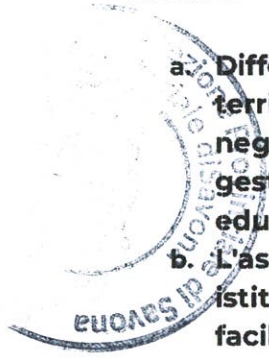
ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si propone in particolare di **diffondere la consapevolezza che, per affrontare le sfide del futuro, fare impresa, migliorare, progredire e accogliere l'innovazione, occorre promuovere educazione e re-skilling delle persone, come singoli così come nelle formazioni sociali, rafforzare la cultura della tecnologia e del digitale e favorire l'acquisizione di competenze e conoscenze STEM e ICT**. Lo scopo sociale si raggiunge mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b. formazione universitaria e post-universitaria;
 - c. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - d. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;



- e. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- f. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

L'Associazione Savona Startup APS intende perseguire in particolare i seguenti obiettivi:

- 
- a. **Diffondere la Cultura dell'Innovazione e dell'Imprenditorialità sul territorio di Savona e Provincia, al fine non esclusivo di accrescere negli abitanti le competenze e conoscenze necessarie alla creazione e gestione di nuove imprese innovative e ridurre così la povertà educativa, supportando la crescita occupazionale sul territorio.**
 - b. **L'associazione si propone di fungere da intermediario qualificato tra istituzioni educative, universitarie e il settore lavorativo, al fine di facilitare un dialogo costruttivo e offrire soluzioni concrete a questioni specifiche che emergono all'intersezione tra l'ambito formativo e il mercato del lavoro.**
 - c. **Favorire la creazione di reti di comunicazione diretta tra tutti coloro che sono interessati al mondo dell'impresa, contribuendo allo sviluppo di un ecosistema imprenditoriale dinamico e innovativo sul territorio.**
 - d. **L'associazione si impegna a promuovere l'acquisizione e la diffusione di competenze STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) e digitali, con l'obiettivo di colmare le discrepanze tra le abilità richieste dal mercato del lavoro e quelle effettivamente possedute dai lavoratori, contribuendo così a ridurre il divario di competenze esistente.**
2. L'associazione intende perseguire questi scopi tramite attività rivolte agli associati e agli esterni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a. **l'organizzazione di eventi di networking, aperti ad associati e terzi;**
 - b. **l'organizzazione di convegni, congressi, presentazioni e meeting relativi a startup e digitale, imprenditoria e innovazione aperti ad associati e terzi;**
 - c. **l'organizzazione di eventi formativi ed ideativi aperti ad associati e terzi;**
 - d. **l'organizzazione e gestione di attività formative aperte ad associati e terzi;**
 - e. **la diffusione di notizie, informazioni e nozioni relative al mondo dell'imprenditoria e dell'innovazione tramite la realizzazione di interviste, video, podcast, articoli e altri contenuti multimediali da diffondere a mezzo stampa, internet e social media;**
 - f. **l'organizzazione di viaggi e visite guidate, aperti ad associati e terzi e correlate al raggiungimento dello scopo associativo;**
 - g. **la gestione di spazi di aggregazione e sperimentazione tecnologica quali coworking, fablab, makerspace, aperti ad associati e terzi;**



- h. **la realizzazione di progetti in collaborazione con enti pubblici e privati se affini agli obiettivi associativi dichiarati;**
 - i. **formulazione e presentazione di proposte di politiche pubbliche, collaborando attivamente con entità governative e private. Questo sforzo mira a stimolare lo sviluppo economico a livello territoriale e a facilitare il raggiungimento degli obiettivi delineati nello statuto. Le attività includono l'analisi, la ricerca e la promozione di strategie efficaci per affrontare tematiche di rilevanza sociale ed economica.**
3. Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
4. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, Procedure di Ammissione ed Esclusione

L'associazione è a carattere aperto e promuove l'uguaglianza e l'inclusione, non prevedendo limitazioni economiche né discriminazioni di alcun tipo nell'ammissione degli associati, salvo il rispetto delle condizioni ivi previste. Non è consentito il trasferimento della quota associativa né la partecipazione sociale è collegata alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

1. Procedura di Ammissione:



- a. Gli associati possono essere persone fisiche e associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs. 117/2017 che condividono gli obiettivi e i principi dello statuto e inviano una richiesta scritta di adesione all'Organo di amministrazione.
- b. Ogni persona fisica o giuridica può diventare Socio tramite richiesta formale da inviarsi tramite mail od eventuali moduli di richiesta e pagando la quota associativa. La richiesta deve essere approvata dall'assemblea con regolare maggioranza semplice. L'approvazione del Socio è in ogni caso subordinata al comprovato rispetto dei codici di condotta, della visione e della missione dell'associazione. L'assemblea può delegare questa funzione con atto apposito a un Comitato di Valutazione, che deve essere formato da un numero dispari di membri e deve necessariamente vedere la presenza di almeno un membro dell'Organo di Amministrazione.
- c. Salvo caso di delega della funzione al Comitato di Valutazione, l'ammissione è soggetta al gradimento dell'Organo di amministrazione che delibera sulla richiesta nella prima seduta utile. La decisione è comunicata al richiedente e annotata nel libro degli associati. L'iscrizione diviene effettiva dalla data di approvazione.
- d. In caso di rigetto, l'Organo di amministrazione o il Comitato di Valutazione, in caso di delega a quest'ultimo, deve motivare la decisione entro sessanta giorni dalla seduta di delibera e comunicarla al richiedente. Il candidato ha diritto di appellarsi all'assemblea, che riconsidera la domanda nella prima convocazione successiva.
- e. Qualora aspiranti Soci presentino la domanda di ammissione e versino la quota associativa negli ultimi due mesi dell'anno, la richiesta e il relativo pagamento si considereranno validi per l'anno successivo, salvo diversa indicazione deliberata dall'Organo di amministrazione.

2. Procedura di Esclusione:

- a. Un associato può essere escluso dall'associazione per comportamenti gravi e incompatibili con i fini e i doveri statutari, inclusa la violazione delle norme interne o condotte dannose per l'immagine o l'operato dell'associazione.
- b. La questione è affrontata dall'Organo di amministrazione, il quale, dopo un'adeguata valutazione, può decidere di deferire la questione all'assemblea.
- c. L'assemblea, convocata in via straordinaria, delibera sull'esclusione con il voto della maggioranza dei presenti. La decisione è definitiva e comunicata per iscritto all'interessato.

3. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- a. Dimissioni volontarie presentate per iscritto all'Organo di amministrazione;
- b. Mancato versamento della quota associativa entro i termini stabiliti;
- c. Morte (per persone fisiche) o cessazione delle attività (per persone giuridiche);
- d. In caso di comportamenti gravi, il socio può essere escluso mediante:
 - I. Relazione scritta da parte dell'Organo di amministrazione;
 - II. Notifica al socio interessato con indicazione delle motivazioni e termine



per eventuali controdeduzioni;

- III. Decisione dell'assemblea, presa con la maggioranza semplice dei presenti.

ART. 6 - Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati godono dei seguenti diritti:
 - a. Partecipazione alle assemblee: I soci possono partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché in regola con il pagamento della quota associativa.
 - b. Tutti gli associati, indipendentemente dalla qualifica, hanno diritto a:
 - I. Ricevere informazioni sulle attività, iniziative e decisioni dell'associazione. di accedere ai documenti sociali, compresi bilanci, verbali assembleari e altri atti rilevanti, previa richiesta scritta.
 - II. Essere rimborsati per spese sostenute per conto dell'associazione, purché documentate e preventivamente autorizzate dagli organi competenti.
 - III. Esercitare il diritto di recesso mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione.
 - IV. Richiedere la consultazione dei libri sociali mediante istanza scritta all'Organo di amministrazione.
2. Tutti gli associati hanno l'obbligo di:
 - a. Condividere e rispettare i principi, la missione e la visione dell'associazione.
 - b. Attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle delibere degli organi sociali.
 - c. Partecipare alle attività promosse dall'associazione e contribuire al raggiungimento degli obiettivi statutari.
 - d. Versare la quota associativa annuale, il cui importo è stabilito dall'assemblea.
 - e. Evitare condotte che possano arrecare danno, morale o materiale, all'associazione, ai suoi membri o alla sua reputazione.
3. L'assemblea, su proposta dell'Organo di amministrazione, può adottare regolamenti specifici per meglio dettagliare i diritti e i doveri degli associati, nel rispetto del presente statuto e della normativa vigente.

ART. 7 - Quota associativa

1. Il pagamento della quota deve essere effettuato entro il 28 Febbraio di ogni anno in caso di rinnovo, o contestualmente alla richiesta di iscrizione, ed in ogni caso entro i termini indicati dall'associazione.
2. La quota versata si applica esclusivamente all'anno di competenza salvo quanto previsto nella Procedura di ammissione in caso di ammissione negli ultimi due mesi dell'anno.
3. Qualora l'assemblea non deliberi un nuovo importo per l'anno in corso entro il 28 Febbraio di ogni anno, si applica automaticamente l'ammontare stabilito nell'ultima delibera valida.



ART. 8 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

ART. 9 - Organi Sociali e Cariche Sociali

1. Gli organi e le cariche dell'associazione sono:
 - a. **Assemblea degli Associati:** l'organo supremo dell'associazione, composto da tutti gli associati.
 - b. **Organo di Amministrazione:** responsabile della gestione generale dell'associazione, composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e dal Segretario.
 - c. **Organo di Controllo:** nominato qualora si verifichino le condizioni previste dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017, incaricato di vigilare sul corretto funzionamento amministrativo e finanziario dell'associazione.
 - d. **Organo di Revisione:** nominato qualora si verifichino le condizioni previste dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017, responsabile della revisione contabile.
 - e. **Presidente:** rappresenta l'associazione nei confronti di terzi e in tutti gli atti giuridici, supervisiona l'attuazione delle deliberazioni assembleari; presenta il bilancio e i programmi annuali.
 - f. **Tesoriere:** È responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'associazione, della custodia dei fondi e della predisposizione del rendiconto finanziario annuale.
 - g. **Segretario:** Redige e conserva i verbali delle riunioni, gestisce la corrispondenza ufficiale, mantiene aggiornati i libri sociali e supporta gli altri organi nell'amministrazione dell'associazione.
2. Le cariche sociali sono elettive e hanno la durata di tre anni, con possibilità di riconferma. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso dei tre anni decadono



allo scadere del periodo medesimo. Le elezioni delle cariche sociali avvengono durante l'assemblea degli associati, convocata specificamente per questo scopo.

ART. 10 - Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascuno di essi ha un voto. Ciascuno può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
7. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
9. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
10. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
11. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
12. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione



- legale dei conti;
- c. approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. delibera sull'esclusione degli associati;
 - f. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - i. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 - Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di cinque. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto (incluso mezzo e-mail), con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) assemblee ordinarie consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. L'Organo di amministrazione ha i seguenti compiti:
 - a. elegge, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
 - b. amministra l'associazione;
 - c. predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - d. realizza il programma di lavoro, promuovendo e coordinando l'attività, autorizzando le spese necessarie alla sua realizzazione;



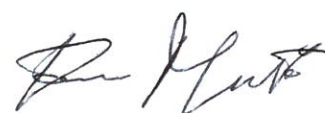
- e. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - f. decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - g. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - h. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'Organo di controllo:
 - a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c. al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - d. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - e. attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
3. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita



dall'Assemblea all'Organo di controllo.

ART. 14 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica con il voto della maggioranza dei consiglieri, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

ART. 15 - Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è eletto dall'Organo di amministrazione tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo. In caso di cessazione anticipata dalla carica, l'Organo di amministrazione provvede alla sostituzione nella prima seduta utile.
2. Il Vicepresidente deve garantire il rispetto dei principi, delle finalità e delle disposizioni statutarie, agendo nell'interesse dell'associazione e dei suoi soci. Esso in particolare:
 - a. Supporta il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo coadiuva nelle attività istituzionali e amministrative.
 - b. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, impedimento temporaneo o dimissioni, assumendo pieni poteri e responsabilità.
 - c. Può essere delegato dal Presidente a svolgere specifiche funzioni operative o di rappresentanza, in conformità agli scopi statuari.
3. Il Vicepresidente può essere revocato dall'Organo di amministrazione con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in caso di:
 - a. Grave negligenza nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - b. Violazione delle norme statutarie o dei regolamenti interni;
 - c. Comportamenti incompatibili con gli interessi dell'associazione.

ART. 16 - Tesoriere

1. Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'associazione. In particolare, si occupa di:



- a. **Gestione finanziaria:**
 - I. Tenere la contabilità dell'associazione.
 - II. Custodire i fondi e vigilare sulla loro corretta destinazione.
 - b. **Redazione di documenti contabili:**
 - I. Predisporre il rendiconto finanziario annuale da sottoporre all'Organo di amministrazione e all'Assemblea per l'approvazione.
 - II. Collaborare con l'Organo di amministrazione nella predisposizione del bilancio d'esercizio e di eventuali bilanci sociali.
 - c. **Rendicontazione delle spese:**
 - I. Monitorare e verificare le spese sostenute dall'associazione, curandone la registrazione e documentazione.
 - d. **Rapporti con terzi:**
 - I. Gestire i rapporti con gli istituti bancari o altri soggetti per le operazioni finanziarie autorizzate.
2. Il Tesoriere collabora con l'Organo di amministrazione garantendo il supporto necessario per:
- a. Verificare la sostenibilità finanziaria delle attività pianificate;
 - b. Assicurare la conformità della gestione economica alle norme di legge e agli scopi statuari;
 - c. Garantire la trasparenza verso l'Assemblea e gli associati in materia contabile e finanziaria.
3. Obblighi di trasparenza e comunicazione:
- a. Il Tesoriere deve mantenere aggiornati e disponibili i documenti contabili per eventuali controlli da parte dell'Organo di amministrazione o degli organismi di controllo interno ed esterno.
 - b. È tenuto a riferire periodicamente all'Assemblea sullo stato economico-finanziario dell'associazione, almeno una volta l'anno o su richiesta dell'Organo di amministrazione.
4. Il Tesoriere può essere revocato dall'Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, in caso di:
- a. Grave negligenza nello svolgimento delle proprie funzioni;
 - b. Violazione delle norme statutarie o regolamentari;
 - c. Comportamenti contrari agli interessi dell'associazione.

ART 17 - Segretario

1. Il Segretario è eletto dall'Organo di amministrazione tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo di amministrazione. In caso di cessazione anticipata dalla carica, l'Organo di amministrazione provvede alla sostituzione nella prima seduta utile.
- Il Segretario opera nel rispetto dello statuto e delle delibere degli organi sociali, agendo per garantire la trasparenza, la regolarità amministrativa e il rispetto degli obiettivi dell'associazione. Esso in particolare:
- a. Sovrintende alla gestione della corrispondenza ufficiale e alla conservazione dei documenti dell'associazione.



- b. Cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea, dell'Organo di amministrazione e di altri organi sociali, assicurandone la corretta trasmissione agli interessati.
 - c. Garantisce il mantenimento aggiornato dei libri sociali obbligatori e degli archivi associativi.
 - d. Collabora con il Presidente e il Tesoriere per assicurare il buon funzionamento operativo e amministrativo dell'associazione.
2. Il Segretario può essere revocato dall'Organo di amministrazione con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in caso di:
- a. Grave negligenza nello svolgimento delle proprie funzioni;
 - b. Violazione delle norme statutarie o dei regolamenti interni;
 - c. Condotte incompatibili con gli interessi dell'associazione.

ART. 18 - Advisory Board

- 1. L'associazione può istituire un Advisory Board con funzioni consultive e di supporto strategico. L'Advisory Board fornisce pareri e suggerimenti non vincolanti all'assemblea e all'Organo di amministrazione per il perseguimento delle finalità statutarie.
- 2. L'Advisory Board è composto da membri nominati dall'Organo di amministrazione, scelti tra persone con comprovata esperienza e competenze rilevanti per le attività e la missione dell'associazione.
 - a. Il numero dei membri è deciso dall'Organo di amministrazione, tenendo conto delle esigenze dell'associazione.
 - b. La nomina diventa effettiva al momento dell'accettazione scritta da parte del nominato.
- 3. I membri dell'Advisory Board rimangono in carica per un periodo di **2 anni**, salvo dimissioni volontarie o revoca anticipata. Alla scadenza del mandato, la carica si rinnova automaticamente, salvo espressa rinuncia scritta del membro interessato.
- 4. I membri dell'Advisory Board decadono dalla carica per:
 - a. **Inattività prolungata:** Mancata partecipazione a incontri o attività per oltre **12 mesi consecutivi**, salvo giustificazione scritta accettata dall'Organo di amministrazione.
 - b. **Revoca deliberata dall'assemblea:** L'assemblea può deliberare la decadenza di un membro con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto.
- 5. L'Advisory Board si riunisce su convocazione dell'Organo di amministrazione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Le riunioni possono svolgersi in presenza o mediante strumenti di comunicazione digitale.
- 6. Non è previsto compenso per i membri dell'Advisory Board, salvo il rimborso delle spese documentate e autorizzate dall'Organo di amministrazione.
- 7. La gestione e il coordinamento dell'Advisory Board possono essere delegati a un Comitato di Supervisione, previo atto deliberativo dell'assemblea. Tale Consiglio è



responsabile della convocazione, organizzazione e supervisione delle attività dell'Advisory Board.

ART 19 - Uso degli strumenti tecnologici

1. Le convocazioni e le comunicazioni ufficiali possono essere effettuate via e-mail, piattaforme digitali o altri strumenti tecnologici, garantendo la tracciabilità e la trasparenza.
2. Le assemblee, ordinarie e straordinarie, possono svolgersi in modalità telematica tramite strumenti che consentano la partecipazione attiva e il voto elettronico, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

ART. 20 - Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 21 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio d'esercizio è predisposto dal Tesoriere, con supporto dell'Organo di amministrazione in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), e delle norme contabili applicabili.
3. Il bilancio deve essere sottoposto all'assemblea ordinaria per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce.
4. Convocazione dell'assemblea: L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata secondo le modalità previste dal presente statuto.
5. Il bilancio si considera approvato con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto.
6. Dopo l'approvazione da parte dell'assemblea, l'Organo di amministrazione è responsabile di:
 - a. Provvedere al deposito del bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nei termini previsti dalla normativa vigente;
 - b. Garantire la pubblicazione del bilancio sul sito web dell'associazione o, in mancanza, renderlo disponibile su richiesta dei soci o degli interessati.
7. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Tale documentazione è riportata:
 - a. Nella relazione di missione;
 - b. In un'annotazione in calce al rendiconto per cassa;
 - c. Nella nota integrativa al bilancio, a seconda dei casi.
8. In caso di superamento dei limiti previsti dalla normativa o per decisione



dell'assemblea, l'associazione redige il bilancio sociale in conformità alle linee guida stabilite dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. In particolare:

- a. Il bilancio sociale illustra l'impatto sociale delle attività svolte, i risultati ottenuti e l'utilizzo delle risorse economiche in relazione agli obiettivi statutari.
- b. Una copia del bilancio sociale è resa disponibile sul sito web dell'associazione o, in mancanza, presso la sede legale.

ART. 22 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 23 - Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 25 - Statuto

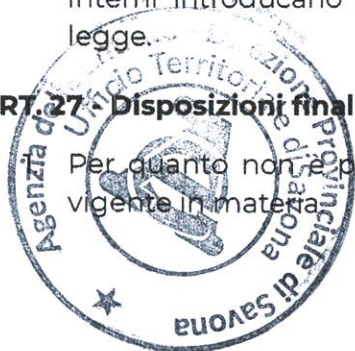
1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 26 - Regolamenti interni

1. L'associazione può adottare regolamenti interni per disciplinare in dettaglio le attività operative, i rapporti associativi e le procedure amministrative.
2. I regolamenti sono proposti dall'Organo di amministrazione e approvati dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
3. Ogni regolamento deve essere coerente con il presente statuto, con i principi dell'associazione e con la normativa vigente. Non è consentito che i regolamenti interni introducano disposizioni in contrasto con il presente statuto o con la legge.

ART. 27 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SAVONA
Registrato 03 MAR 2025 173 serie 3
Versati € 200,00

Pag. 14 di 14

IL FUNZIONARIO
Manuela Barra

Manuela Barra